



DELIBERAZIONE Nº 169

SEDUTA DEL | 1 SET. 2015

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, **OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI**

DIPARTIMENTO

OGGETTO

D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II - Approvazione del Protocollo d'Intesa e del Disciplinare Tecnico inerenti all'intesa tra la Regione Basilicata e la Regione Calabria circa l'iter procedimentale per la Valutazione Ambientale Strategica e per l'approvazione del Piano del Parco Nazionale del Pollino e autorizzazione alla relativa sottoscrizione.

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, **OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI**

La Giunta, riunitasi il giorno 1 1 SET. 2015 alle ore AD, OO nella sede dell'Ente,

1				
1.5	Maurizio Marcello PITTELLA	Presidente	<u> </u>	
2.	Flavia FRANCONI	Vice Presidente	×	
3.	Aldo BERLINGUER	Componente	>	
4.	Luca BRAIA	Componente	\ \chi_{\chi}	
5.	Raffaele LIBERALI	Componente		X

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

pagine compreso il frontespizio L'atto si compone di Nº e di N° 2 allegati

O Prenotazione di impegno Nº	M	issione.Programma	Cap.	per€	
Assunto impegno contabile N°		Missione.Programma		Cap.	
Esercizio	per€				

Atto soggetto a pubblicazione ${\bf 3}\!{\bf 0}$ integrale \bigcirc per estratto

Pagina 1 di 6

Il presente documento, composto da 15 pagine, è stato redatto sulla base dei testi contenuti nelle pubblicazioni ufficiali delle singole amministrazioni ed enti cui si rimanda ai fini della loro validità legale. Viene distribuito sotto licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia"

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 (e s.m.i.), recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.);
- VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12, recante "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale" (e s.m.i.);
- VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998, recante "individuazione degli atti di competenza della Giunta";
- VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa", che ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/04 e n. 637/2006;
- VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale". Modifica parziale DGR n. 227/14";
- VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante "Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14";
- VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n. 694/14";
- VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante "DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento incarichi dirigenziali";
- VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante "DGR n. 691/2015. Rettifica";
- VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (e s.m.i.), recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/06/2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO il D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), recante "Norme in materia ambientale";
- VISTA la Legge n. 394 del 6/12/1991 (e s.m.i.), recante "Legge quadro sulle aree protette";
- VISTO il D.L.vo n. 42 del 22/01/2004 (e s.m.i.), recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- VISTO il D.P.R. n. 357/1997 dell'8/09/1997 (e s.m.i.) "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

PREMESSO che:

- con Legge n. 67 dell'11/03/1988 art. 18 comma 1 lettera c) è stato istituito il Parco Nazionale del Pollino;
- con D.P.R. del 15/11/1993 è stato Istituito l'Ente Parco Nazionale del Pollino;
- all'Ente parco è affidata, ai sensi dell'art.12 comma 1 della Legge n. 394/1991 (e s.m.i.), la tutela dei valori naturali e ambientali nonché la promozione economico sociale delle

Pagina 2 di 6

popolazioni locali valorizzando e conservando le peculiarità ambientali, storiche, culturali e antropologiche tradizionali;

- la tutela e la promozione economico sociale sono perseguite, ai sensi dell'art.12 comma 1 della Legge n. 394/1991 (e s.m.i.), attraverso lo strumento del Piano per il Parco che, pertanto, risulta indispensabile per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 1 della Legge n. 394/1991 (e s.m.i.);
- con nota n. 0013106 del 20/12/2011 l'Ente Parco Nazionale del Pollino ha trasmesso, contestualmente, alla Regione Basilicata ed alla Regione Calabria, la documentazione per l'attivazione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per il Piano del Parco, ai sensi degli artt. 6, 13 e seguenti del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.).

ATTESO che:

- le norme procedurali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi sono definite al Titolo I ed al Titolo II della Parte II del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
- a norma dell'art. 30, comma 1, del D.L.vo 152/2006, nel caso di piani che interessano Regioni confinanti (quale è il Piano del Parco Nazionale del Pollino) le procedure di valutazione sono effettuate d'intesa tra le relative Autorità Competenti;
- il perimetro del Parco Nazionale del Pollino include aree classificate SIC (Siti di Importanza Comunitaria) o ZPS (Zone di Protezione Speciale), per le quali il Piano del Parco deve essere sottoposto alla Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.);
- a norma dell'art. 10, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006, la procedura di VAS comprende la suddetta procedura di V.lnc.A. e la valutazione dell'Autorità Competente per la VAS si estende alle finalità di conservazione proprie della V.lnc.A.;
- a norma dell'art. 11, comma 4, e dell'art. 14, comma 4, del D.L.vo n. 152/2006, la VAS deve essere effettuata tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti e di evitare duplicazioni delle valutazioni, coordinando altresì, in attuazione dei principi di economicità e semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione eventualmente previste da disposizioni vigenti (anche regionali) per specifici piani e programmi con quelle previste dallo stesso art. 14 assicurando il rispetto dei tempi previsti al comma 3 di detto articolo ed al comma 1 dell'art. 15 dello stesso D.L.vo n. 152/2006;
- le norme procedurali per l'approvazione del Piano del Parco da parte della Regione territorialmente competente sono definite all'art. 12 della Legge n. 394/1991 (e s.m.i.);
- a norma dell'art. 145, comma 4, del D.L.vo n. 42/2004, per quanto attiene "alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette".

RILEVATO che per la Regione Basilicata

- a norma dell'art. 35, comma 1, del D.L.vo 152/2006, in materia di VAS trovano diretta applicazione le disposizioni contenute nello stesso Decreto;
- a norma dell'art. 3, lettera c, della L.R. n. 50/1993, il Piano del Parco è soggetto a parere paesaggistico, di competenza dell'Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti.

Pagina 3 di 6

PRESO ATTO che dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella predisposizione del presente provvedimento, risulta quanto segue:

- l'Ente Parco Nazionale del Pollino, con nota n. 0013106 del 20/12/2011, ha trasmesso contestualmente alla Regione Basilicata ed alla Regione Calabria la documentazione per l'attivazione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per il Piano del Parco, ai sensi degli artt. 6, 13 e seguenti del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
- l'Ente Parco Nazionale del Pollino, con note n. 0002872 dell'8/03/2012 e n. 0005259 del 18/05/2012, ha chiesto alla Regione Basilicata e alla Regione Calabria la disponibilità ad un incontro tecnico presso la sede dell'Ente Parco, per la definizione dell'iter procedimentale coordinato per la Valutazione Ambientale Strategica e per l'approvazione del Piano del Parco Nazionale del Pollino;
- nell'incontro tecnico, tenutosi in data 1/06/2012 nella sede dell'Ente Parco del Pollino in Rotonda (PZ), a cui hanno partecipato gli Uffici Tecnici coinvolti nel procedimento di VAS e di approvazione del Piano dell'Ente Parco della Regione Basilicata e della Regione Calabria, sono stati concordati gli indirizzi e i criteri per la redazione di un protocollo d'intesa relativo al già citato iter procedimentale coordinato e sono stati definiti i contenuti degli allegati tecnici al Protocollo Stesso;
- l'Ente Parco Nazionale del Pollino, con nota dell'11/01/2013 n. prot. 00000535, ha invitato la Regione Calabria e la Regione Basilicata a proseguire il lavoro iniziato per la definizione del Protocollo d'Intesa e ha trasmesso le bozze del Protocollo e del relativo Disciplinare Tecnico per il perfezionamento e la condivisione degli stessi;
- l'Ente Parco Nazionale del Pollino, con note del 29/11/2013 (n. prot. 00012645), del 13/03/2014 (n. prot. 00002600), dell'11/07/2014 (n. prot. 00006075), dell'11/08/2014 n. prot. 00006873, ha sollecitato la riapertura del tavolo tecnico e con nota del 9/09/2014 n. prot. 00007590 ha convocato un incontro tra le Parti presso la sede dell'Ente Parco in Rotonda (PZ) in data 17/09/2014, finalizzata alla riapertura dei lavori;
- nel corso dell'incontro di cui al punto precedente sono stati definiti i punti del Protocollo d'Intesa e del relativo Disciplinare Tecnico da modificare e perfezionare e ci si è accordati sui tempi per la successiva condivisione e validazione tra le parti;
- l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, con nota del 13/10/2014 n. 0158779/19AB, successivamente integrata con nota del 30/10/2014 n. prot.172655/19AB, ha trasmesso, per la validazione tecnica delle parti, le bozze del protocollo d'Intesa e del relativo Disciplinare Tecnico, modificati sulla base delle indicazioni scaturite nel corso dell'incontro del 17/09/2014;
- l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, con nota del 3/03/2015 n. 0042279/19AB, ha chiesto alla Regione Calabria di conoscere le modifiche apportate ai documenti tecnici trasmessi con la citata nota del 13/10/2014 e di avere copia del Protocollo d'Intesa e del relativo Disciplinare Tecnico allegati alla Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione, al fine di poter dar corso ai provvedimenti di competenza;
- il Settore 2 Servizio 3 del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, con nota del 13/03/2015 n. prot. 0081850, ha trasmesso copia della Deliberazione di Giunta Regionale n. 471 del 14/11/2014 unitamente agli allegati.

VISTI il Protocollo d'Intesa ed il relativo Disciplinare Tecnico, allegati alla presente Deliberazione e di cui sono parte integrante e sostanziale (Allegati I e II), da sottoscrivere tra la Regione Basilicata, la Regione Calabria ed il Parco Nazionale del Pollino.

Pagina 4 di 6



RITENUTO di condividerlo nei contenuti e nell'impostazione, riconoscendo l'importanza strategica di dotarsi del Piano per il Parco.

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare il Protocollo d'Intesa relativo all'iter procedimentale per l'istruttoria tecnica del Piano del Parco Nazionale del Pollino secondo le modalità descritte e commentate nell'allegato Disciplinare Tecnico.

TUTTO ciò premesso e considerato SU proposta dell'Assessore al ramo

DELIBERA

- 1. di approvare i seguenti documenti:
 - a) il Protocollo d'Intesa tra la Regione Basilicata, la Regione Calabria e il Parco Nazionale del Pollino, allegato e parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (Allegato I), che definisce compiutamente e organicamente l'iter procedimentale per l'approvazione del Piano del Parco Nazionale del Pollino, coordinando le fasi procedurali afferenti alle norme citate in precedenza e a cui il Piano deve sottostare;
 - b) il Disciplinare Tecnico, allegato e parte integrante della presente Deliberazione (Allegato II), che individua e definisce un procedimento unico coordinato tra il procedimento di cui allo stesso D.L.vo n. 152/2006 per la Valutazione Ambientale Strategica (comprensiva, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello stesso D.L.vo, della Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) del Piano del Parco Nazionale del Pollino ed il procedimento di cui all'art. 12 della L. n. 394/1991 per la approvazione dello stesso Piano;

2. di autorizzare le Maria Camila Sem sono qualità di Dirigente Gane cale del Din Co alla sottoscrizione del Protocollo di cui all'Allegato I; a oo of le cale del Din Co

- di incaricare l'Ufficio Compatibilità Ambientale per ogni atto propedeutico e successivo alla firma del Protocollo d'Intesa;
- 4. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE Lolio O

IL RESPONSABILE P.O.

(Ing. Nicola Grippa)

IL DIRIGENTE

(Dr.ssa Emilia Piemontese

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Pagina 5 di 6







ALLEGATO I

PROTOCOLLO D'INTESA

Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), art. 30; Legge n. 394/1991, art. 12. Iter procedimentale per l'istruttoria del Piano del Parco Nazionale del Pollino.

PREMESSO che con nota n. 0013106 del 20/12/2011 l'Ente Parco Nazionale del Pollino ha trasmesso contestualmente alla Regione Basilicata ed alla Regione Calabria la documentazione per l'attivazione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per il Piano del Parco, ai sensi degli art. 6, 13 e seguenti del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.).

ATTESO che:

- le norme procedurali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi sono definite al Titolo I ed al Titolo II della Parte II del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
- a norma dell'art. 30, comma 1, del D.L.vo 152/2006, nel caso di piani che interessano Regioni confinanti (quale è il Piano del Parco Nazionale del Pollino) le procedure di valutazione sono effettuate d'intesa tra le relative Autorità Competenti.
- il perimetro del Parco Nazionale del Pollino include aree classificate SIC (Siti di Importanza Comunitaria) o ZPS (Zone di Protezione Speciale), per le quali il Piano del Parco deve essere sottoposto alla Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.);
- a norma dell'art. 10, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006, la procedura di VAS comprende la suddetta procedura di V.Inc.A. e la valutazione dell'Autorità Competente per la VAS si estende alle finalità di conservazione proprie della V.Inc.A. oppure dovrà dare atto degli esiti di tale valutazione;
- a norma dell'art. 11, comma 4, e dell'art. 14, comma 4, del D.L.vo n. 152/2006, la VAS deve essere effettuata tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti e di evitare duplicazioni delle valutazioni, coordinando altresì, in attuazione dei principi di economicità e semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione eventualmente previste da disposizioni vigenti (anche regionali) per specifici piani e programmi con quelle previste dallo stesso art. 14 assicurando il rispetto dei tempi previsti al comma 3 di detto articolo ed al comma 1 dell'art. 15 dello stesso D.L.vo n. 152/2006;
- le norme procedurali per l'approvazione del Piano del Parco da parte della Regione territorialmente competente sono definite all'art. 12 della Legge n. 394/1991 (e s.m.i.);

ALLEGATO I - Protocollo d'Intesa - Iter procedimentale Piano del Parco Nazionale dei Pollino

Pag. 1 di 3







REGIONE CALABRIA

 a norma dell'art. 145, comma 4, del D.L.vo n. 42/2004, per quanto attiene "alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette";

RILEVATO che:

- per la Regione Basilicata,
 - a norma dell'art. 35, comma 1, del D.L.vo 152/2006, in materia di VAS trovano diretta applicazione le disposizioni contenute nello stesso Decreto;
 - a norma dell'art. 3, lettera c, della L.R. n. 50/1993, il Piano del Parco è soggetto a parere paesaggistico, di competenza dell'Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti;
- per la Regione Calabria,
 - Deliberazione di G.R. n. 624 del 23/12/2001 "Approvazione disciplinare inerente la procedura di V.A.S. applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale – Integrazione R.R. n. 3 del 4/08/2008 approvato con D.G.R. n. 535/08;
 - D.G.R. n. 153 DEL 31.03.2009 "Modifica Regolamento Regionale delle procedure di V.I.A., V.A.S. e rilascio autorizzazioni integrate ambientali;
 - 3. QTRP (Quadro Territoriale Regionale Paesistico), adottato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 300 del 22/04/2013 (Pubblicato in data 15/06/2013 sul supplemento Straordinario n. 4 (Vol. 1 e II) del 15/06/2013, al BURC n. 11 dell'1/06/2013, le cui prescrizioni sono prevalenti sui piani vigenti ed in itinere.
- RITENUTO di dover sottoscrivere un apposito Protocollo d'Intesa che definisca compiutamente ed organicamente l'iter procedimentale per l'approvazione del Piano del Parco Nazionale del Pollino, coordinando le fasi procedurali afferenti alle norme sopracitate cui detto Piano deve sottostare;

DATO ATTO che il presente Protocollo d'Intesa è stato approvato:

- per la Regione Basilicata, con Deliberazione della Giunta Regionale n. del, autorizzando alla relativa sottoscrizione;
- per la Regione Calabria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 471 del 14/11/2014, autorizzando alla relativa sottoscrizione il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

ALLEGATO I - Protocollo d'Intesa - Iter procedimentale Piano del Parco Nazionale del Pollino

Pag. 2 di 3







REGIONE CALABRIA

TRA

la Regione Basilicata e la Regione Calabria

si conviene e si sottoscrive, a norma dell'art. 30, comma 1, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), il presente Protocollo d'Intesa relativo all'iter procedimentale per l'istruttoria tecnica del Piano del Parco Nazionale del Pollino, così come descritto e commentato nell'allegato Disciplinare Tecnico (D.T.).

- Art. 1 Il D.T. individua e definisce, ispirandosi a principi di economicità, di efficacia e di semplificazione, così come indicato all'art. 11, comma 4, del D.L.vo n. 152/2006, un procedimento unico coordinato tra il procedimento di cui allo stesso D.L.vo n. 152/2006 per la Valutazione Ambientale Strategica (comprensiva, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello stesso D.L.vo, della Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) del Piano del Parco Nazionale del Pollino ed il procedimento di cui all'art. 12 della L. n. 394/1991 per la approvazione dello stesso Piano, a cui le due Amministrazioni Regionali si uniformano per opportune ragioni di omogeneità procedurale.
- Art. 2 In particolare, il D.T., allegato al presente Protocollo d'Intesa quale sua parte integrante, definisce:
 - a. lo schema organizzativo del procedimento unico coordinato;
 - b. gli attori del procedimento;
 - c. le attività degli attori;
 - d. i soggetti con competenze ambientali da coinvolgere nel procedimento;
 - e. le fasi del procedimento;
 - f. i criteri di analisi e di valutazione del Piano.
- Art. 3 Gli Uffici regionali indicati nel D.T., individuati per le competenze ad essi attribuite dalla vigente organizzazione amministrativa della Regione di appartenenza, sono incaricati della attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

Addi			
Per la Regione Basilicata	Per la Regione Calabria		

ALLEGATO I - Protocollo d'Intesa - Iter procedimentale Piano del Parco Nazionale del Pollino

Pag. 3 di 3







ALLEGATO II

PROTOCOLLO D'INTESA

Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), art. 30; Legge n. 394/1991, art. 12. Iter procedimentale per l'istruttoria del Piano del Parco Nazionale del Pollino.

DISCIPLINARE TECNICO

- Art. 1 Il presente Disciplinare Tecnico (di seguito D.T.) costituisce parte integrante del Protocollo d'Intesa tra la Regione Basilicata e la Regione Calabria, sottoscritto in data, ed è relativo all'iter procedimentale per l'istruttoria del Piano del Parco Nazionale del Pollino, ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), art 30 e della Legge n. 394/1991 (e s.m.i.), art. 12.
- Art. 2 II D.T. individua e definisce, ispirandosi a principi di economicità, di efficacia e di semplificazione, così come indicato all'art. 11, comma 4, del D.L.vo n. 152/2006, un procedimento unico coordinato tra il procedimento di cui allo stesso D.L.vo n. 152/2006 per la Valutazione Ambientale Strategica (comprensiva, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello stesso D.L.vo, della Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) del Piano del Parco Nazionale del Pollino ed il procedimento di cui all'art. 12 della L. n. 394/1991 per la approvazione dello stesso Piano, a cui le due Amministrazioni Regionali si uniformano per opportune ragioni di omogeneità procedurale.

Art. 3 – II D.T. definisce:

- a. lo schema organizzativo del procedimento unico coordinato;
- b. gli attori del procedimento;
- c. le attività degli attori;
- d. i soggetti con competenze ambientali da coinvolgere nel procedimento;
- e. le fasi del procedimento;
- f. i criteri di analisi e di valutazione del Piano.

Art. 4 – Schema organizzativo.

Lo schema organizzativo del procedimento unico coordinato si articola nelle fasi seguenti:

- a. individuazione dei soggetti con competenze ambientali
- b. consultazione preliminare
- c. redazione del Rapporto Ambientale, del Piano, della Sintesi non tecnica del RA
- d. acquisizione del parere paesaggistico
- e. adozione del Piano da parte delle Regioni
- f. pubblicità e acquisizione delle osservazioni
- g. parere dell'Ente Parco sulle osservazioni
- h. valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione

ALLEGATO II - Protocollo d'Intesa - Iter procedimentale Piano del Parco Nazionale del Pollino Disciplinare Tecnico

Pag. 1 di 6







REGIONE CALABRIA

- i. revisione del Piano
- j. intesa Regione/Ente Parco/Comuni
- k. approvazione del Piano da parte delle Regioni
- I. informazione sulla decisione

Art. 5 - Gli attori del procedimento.

Gli attori del procedimento unico coordinato, quali Autorità coinvolte nel procedimento definite ai sensi dell'art. 5 (lettere p, q, r) del D.L.vo 152/2006, sono:

- Autorità Proponente, quale soggetto titolare della proposta di Piano: Ente Parco Nazionale del Pollino;
- Autorità Procedente, quale articolazione funzionale dell'Amministrazione regionale titolare del procedimento istruttorio del Piano ai sensi dell'art. 12 della L. n. 394/1991:
 - 2.1. per la Regione Basilicata: Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti - Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura;
 - 2.2. per la Regione Calabria: Dipartimento Politiche dell'Ambiente Settore 3 Servizio 5;
- Autorità Competente, quale articolazione funzionale dell'Amministrazione regionale titolare del procedimento istruttorio del Piano di cui all'art. 11 e segg. del D.L.vo 152/2006:
 - 3.1 per la Regione Basilicata: Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti - Ufficio Compatibilità Ambientale;
 - 3.2 per la Regione Calabria: Dipartimento Politiche dell'Ambiente Settore 2 -Servizio 3.

Art. 6 - Le attività degli attori.

- 1. L'Autorità Proponente, oltre a redigere il Rapporto Ambientale Preliminare (di seguito RAP), il Rapporto Ambientale definitivo (di seguito RA), il Piano del Parco e le sue eventuali modifiche alla luce del parere motivato, svolge azione di raccordo tra le due Regioni nell'ambito dell'iter procedimentale. All'Ente Parco spetta, quindi, il compito di:
 - a. collaborare con le Autorità Competenti e con le Autorità Procedenti per l'individuazione dei soggetti con competenze ambientali, ai sensi dell'art.
 11, comma 2 lettera b, del D.L.vo 152/2006;
 - b. inviare il RAP ai soggetti con competenze ambientali individuati congiuntamente con le Autorità Competenti e con le Autorità Procedenti;

ALLEGATO II - Protocollo d'Intesa - Iter procedimentale Piano del Parco Nazionale del Pollino Disciplinare Tecnico

Pag. 2 di 6







REGIONE CALABRIA

- c. collaborare con le Autorità Competenti e con le Autorità Procedenti per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA), ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L.vo 152/2006;
- d. richiedere il parere paesaggistico;
- e. provvedere alle attività di pubblicizzazione nelle varie fasi occorrenti;
- f. acquisire, catalogare e sintetizzare i contributi e le osservazioni pervenute;

2. Le Autorità Procedenti svolgono le seguenti funzioni:

- a. collaborano con le Autorità Competenti e con l'Autorità Proponente per l'individuazione dei soggetti con competenze ambientali, ai sensi dell'art.
 11, comma 2 lettera b, del D.L.vo 152/2006;
- b. collaborano con le Autorità Competenti e con l'Autorità Proponente per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA), ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L.vo 152/2006;
- c. collaborano con le Autorità Competenti per le attività tecnico-istruttorie del Piano, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L.vo 152/2006;
- d. curano l'istruttoria per l'adozione del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L. n. 394/1991, per la Regione di appartenenza;
- e. curano l'istruttoria per l'approvazione del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 394/1991, per la Regione di appartenenza;

3. Le Autorità Competenti svolgono le seguenti funzioni:

- a. individuano, in collaborazione con l'Autorità Proponente e con le Autorità Procedenti, i soggetti con competenze ambientali, ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b, del D.L.vo 152/2006;
- b. definiscono, in collaborazione con l'Autorità Proponente e con le Autorità Procedenti, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L.vo 152/2006;
- c. svolgono, in collaborazione con le Autorità Procedenti, le attività tecnicoistruttorie ed esprimono il parere motivato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L.vo 152/2006, relativamente alla Regione di appartenenza;
- d. inviano il parere motivato, unitamente al Piano e a tutta la documentazione acquisita nel corso della consultazione, alle Autorità Procedenti per i successivi adempimenti, ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo 152/2006, relativamente alla Regione di appartenenza;

Art. 7 - I soggetti con competenze ambientali.

l soggetti con competenze ambientali da coinvolgere nella consultazione in merito al Rapporto Ambientale Preliminare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L.vo n. 152/2006, saranno individuati collegialmente dagli attori del procedimento tra le seguenti tipologie:

ALLEGATO II - Protocollo d'Intesa - Iter procedimentale Piano del Parco Nazionale del Pollino Disciplinare Tecnico

Pag. 3 di 6







REGIONE CALABRIA

- Comuni territorialmente interessati, ricadenti in tutto o in parte nel perimetro del Parco, e relative entità di aggregazione che li ricomprendono;
- Comuni territorialmente contermini al perimetro del Parco, e relative entità di aggregazione che li ricomprendono;
- Province territorialmente interessate (articolazioni funzionali dell'Amministrazione provinciale tematicamente competenti in materia di pianificazione territoriale, tutela del territorio, gestione delle risorse naturali);
- Province territorialmente contermini al perimetro del Parco (articolazioni funzionali dell'Amministrazione provinciale tematicamente competenti in materia di pianificazione territoriale, tutela del territorio, gestione delle risorse naturali);
- Articolazioni funzionali delle Amministrazioni regionali della Basilicata e della Calabria tematicamente competenti in materia di pianificazione territoriale, tutela ambientale, valorizzazione e gestione delle risorse naturali;
- Enti di diritto pubblico ed economico, a valenza regionale e interregionale, tematicamente competenti in materia di programmazione e gestione delle risorse idriche e di difesa del suolo (A.d.B.; Consorzi di Bonifica; etc.);
- Enti di diritto pubblico territorialmente competenti in materia di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro (aziende sanitarie locali);
- Enti di diritto pubblico tematicamente competenti in materia di acquisizione, gestione e monitoraggio dei dati ambientali (ARPA);
- Articolazioni locali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, territorialmente competenti in materia di paesaggio, archeologia e beni culturali;
- Articolazioni locali del Corpo Forestale dello Stato, territorialmente competenti in materia di tutela della natura e della biodiversità, nella prevenzione e nella repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare.

ART. 8 - Le fasi del procedimento.

Di seguito sono illustrate nel dettaglio le fasi relative allo schema organizzativo del procedimento.

- Individuazione dei soggetti con competenze ambientali. Gli attori del procedimento, congiuntamente, individuano i soggetti con competenze ambientali, definiti ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. s, del D.L.vo n. 152/2006;
- 2. Consultazione preliminare. Si articola nelle seguenti attività:
 - a. invio, a cura dell'Autorità Proponente, del RAP ai soggetti con competenze ambientali per la richiesta dei relativi contributi (da trasmettere, entro i successivi trenta giorni, alla stessa Autorità Proponente);

ALLEGATO II - Protocollo d'Intesa - Iter procedimentale Piano del Parco Nazionale del Pollino Disciplinare l'ecnico

Pag. 4 di 6







REGIONE CALABRIA

- b. catalogazione e classificazione sintetica, a cura dell'Autorità Proponente, dei contributi pervenuti;
- c. le Autorità Competenti, congiuntamente ed in collaborazione con le Autorità Procedenti, sulla base dei contributi pervenuti, forniscono all'Autorità Proponente le indicazioni circa la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
- Redazione del Rapporto Ambientale, del Piano, della Sintesi non tecnica del Ra.
 Sulla base degli esiti della consultazione preliminare, l'Autorità Proponente
 provvede alla redazione del Rapporto Ambientale, del Piano e della Sintesi non
 tecnica del RA;
- 4. Acquisizione del parere paesaggistico. L'Autorità Proponente inoltra agli uffici competenti delle Amministrazioni regionali l'istanza di parere paesaggistico, ai sensi del D.L.vo n. 42 del 2004 e relative norme regionali correlate;
- Adozione del Piano da parte delle Regioni. Sulla base dell'istruttoria condivisa tra le Autorità Procedenti e le Autorità Competenti, ciascuna Regione adotta il Piano, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L. n. 394/1991;
- 6. Pubblicità e acquisizione delle osservazioni. L'Autorità Proponente, di concerto con le Autorità Procedenti e con le Autorità Competenti, cura la pubblicazione della proposta di Piano, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.L.vo n. 152/2006;
- Parere dell'Ente Parco sulle osservazioni. L'Autorità Proponente procede alla catalogazione e classificazione sintetica delle osservazioni pervenute ed esprime il proprio parere sulle osservazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L. n. 394/1991;
- 8. Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione. Le Autorità Competenti, di concerto tra di loro ed in collaborazione con le Autorità Procedenti e con l'Autorità Proponente, conducono le attività tecnico-istruttorie, di cui all'art. 15, comma 1, del D.L.vo 152/2006 ed all'art. 12, comma 4, della L. n. 394/1991, ed esprimono il parere motivato conclusivo;
- 9. Revisione del Piano. Sulla base del parere conclusivo, l'Autorità Proponente provvede alla revisione della proposta di Piano, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.L.vo 152/2006;
- 10. Intesa Regioni/Ente Parco/Comuni. Le Autorità Procedenti, in collaborazione con le Autorità Competenti, curano l'intesa delle Regioni con l'Ente Parco e con i Comuni interessati, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L. n. 394/1991;
- 11. Approvazione del Piano da parte delle Regioni. Sulla base dell'istruttoria condivisa tra le Autorità Procedenti e le Autorità Competenti relativa al parere motivato conclusivo ed alle intese conseguite, ciascuna Regione approva il Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L. n. 394/1991;

ALLEGATO II - Protocollo d'Intesa - Iter procedimentale Piano del Parco Nazionale del Pollino

Pag. 5 di 6





+ +

REGIONE BASILICATA

REGIONE CALABRIA

12. Informazione sulla decisione. L'Autorità Proponente cura la pubblicazione, ai sensi dell'art. 17 del D.L.vo 152/2006 e dell'art. 12, comma 8, della L. n. 394/1991, dei provvedimenti di approvazione unitamente al parere motivato e alla dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo sono state integrate nel Piano le considerazioni ambientali e sono state adottate le misure di monitoraggio dell'attuazione del Piano e del contesto ambientale.

Art. 9 - Criteri di analisi e di valutazione del Piano.

Entrambe le Regioni conducono l'istruttoria del Piano, dall'analisi documentale (RAP, RA definitivo, Piano, pareri ed osservazioni) all'espressione del parere motivato, all'adozione e alla successiva approvazione, con attività opportunamente coordinate secondo i criteri di seguito specificati:

- a. l'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare, nonché quella del Piano e del connesso Rapporto Ambientale, vengono svolte autonomamente da ciascuna Regione al fine di individuare sia gli interventi che caratterizzano ciascun ambito territoriale, sia quelli che costituiscono localizzazione esclusiva;
- b. la valutazione della documentazione di Piano e delle osservazioni acquisite nel corso del procedimento viene svolta di concerto tra le due Regioni per quanto attiene a tutto ciò che può assumere valenza transregionale sia in termini di localizzazione degli interventi che di effetti ambientali indotti;
- c. la valutazione della proposta di Piano viene svolta autonomamente da ciascuna Regione per quanto concerne gli interventi che caratterizzano solo ciascun ambito territoriale di competenza;
- d. per ciascuna Regione, nel parere motivato conclusivo sarà enucleata la parte istruttoria valutativa della proposta di Piano di non specifica attinenza all'ambito territoriale di propria competenza;
- e. le pubblicazioni degli avvisi e della decisione vengono curate dall'Autorità Proponente, secondo contenuti e modalità precedentemente condivisi con le Autorità Procedenti e le Autorità Competenti;
- f. ciascuna Regione adotta e, successivamente, approva il Piano con propri provvedimenti.

ALLEGATO II - Protocollo d'Intesa - Iter procedimentale Piano del Parco Nazionale del Pollino Disciplinare Tecnico

Pag. 6 di 6




Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 15. 99. 2015 al Dipartimento interessato Xal Consiglio regionale O

L'IMPIEGATO ADDETTO

Now



Pagina 6 di 6